



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00630/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 72/2017, presentato, in data 6 luglio 2017, dalla Società F.C. Forlì S.r.l., contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), con notifica effettuata anche nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), avente ad oggetto l'impugnazione della comunicazione di diniego all'accesso agli atti, da parte della Lega Pro, ricevuta dalla ricorrente in data 6 giugno 2017 (prot. n. 4072/2017);

- al R.G. ricorsi n. 73/2017, presentato, in data 7 luglio 2017, dalla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), con notifica effettuata anche nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), avente ad oggetto l'impugnazione della comunicazione di diniego all'accesso agli atti, da parte della Lega Pro, ricevuta dalla ricorrente in data 7 luglio 2017 (prot. n. 4831/2017);

- al R.G. ricorsi n. 75/2017, presentato, in data 7 luglio 2017, dalla società S.S. Racing Club Roma s.r.l. contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), con notifica effettuata anche nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), avente ad oggetto l'impugnazione della comunicazione di diniego all'accesso agli atti, da parte della Lega Pro, ricevuta dalla ricorrente in data 13 giugno 2017 (prot. n. 4193/2017).

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva.

Dichiara inammissibili i ricorsi.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 luglio 2017.

IL PRESIDENTE e RELATORE
F.to Franco Frattini

Depositato in Roma in data 26 luglio 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face